

Prot. n. L130/RNS  
Bologna, 16 ottobre 2020

**Oggetto:**

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020: ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rideterminazione della durata della quarantena da parte del Ministero della Salute.*

**Sommario**

*Con il D.P.C.M. dello scorso 13 ottobre, il Governo italiano delinea ulteriori misure urgenti volte al contenimento del contagio a livello nazionale, in ragione anche del progressivo e nuovo aumento del numero dei contagi; inoltre, il Ministero della Salute, con apposita Circolare fornisce specifiche indicazioni in ordine alla durata ed al significato del termine dell'isolamento e della quarantena.*

Dopo la proroga dello stato di emergenza sino al **31 gennaio 2021**, effettuata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e la proroga dei riferimenti legislativi di cui alla tabella allegata al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, al **31 dicembre 2020**, ad opera del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125<sup>(1)</sup>, è stato emanato l'ennesimo provvedimento d'urgenza.

**1 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020**

Sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 stato è pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (**allegato 1**).

Ai sensi dell'**art. 12 (disposizioni finali)** del D.P.C.M. indicato, le disposizioni dello stesso si applicano dalla data del **14 ottobre 2020, sino a tutto il 13 novembre 2020** e sostituiscono quelle contenute nel precedente DPCM 7 settembre 2020<sup>(2)</sup>.

Il Decreto citato si compone di **dodici** articoli e **ventidue** allegati, ognuno dei quali contiene protocolli e/o linee guida per lo svolgimento di determinate attività "in sicurezza" e per il contenimento della diffusione del Covid-19, alla cui lettura integrale comunque si fa rinvio.

In base a quanto disciplinato dall'**Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**, viene previsto che:

➤ dal 14 ottobre 2020, è obbligatorio, sull'intero territorio nazionale, **avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fermo restando quanto stabilito dai protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

<sup>(1)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L127 – del 13 ottobre 2020.

<sup>(2)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione prot. RNS L 117 – del 14 settembre 2020.



Sono esclusi dai citati obblighi:

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- coloro che, per interagire con i soggetti di cui al punto precedente, evidenziano le medesime incompatibilità;
- è fatto divieto ai soggetti con **infezione respiratoria**, caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°, devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
- è consentito l'accesso del pubblico ai parchi ville e giardini pubblici a condizione che vi sia un rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è consentito l'accesso dei minori, anche insieme a familiari e/o con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative all'aria aperta in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'**allegato 8**;
- è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto sempre della distanza di sicurezza di interpersonale di due metri per l'attività sportiva e di un metro per le altre attività;
- lo svolgimento di manifestazioni pubbliche venga consentito solo in forma statica;
- le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone devono svolgersi nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli **allegati da 1 a 7**;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per il personale sia per gli spettatori che siano abitualmente conviventi, nel rispetto dei contingenti numerici stabiliti;
- pur essendo ripresa l'attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio, nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, tenuto conto delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 elaborate dall'istituto superiore di sanità di cui all'**allegato 21**;
- siano consentiti corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall'I.n.a.i.l.;
- continuino ad essere sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- le attività didattiche e curriculari siano svolte nelle Università nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'**allegato 18**;
- siano sospese le attività che si svolgano nelle sale da ballo e discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso;
- siano consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi previa adozione dei protocolli validati dal Comitato scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione Civile, secondo misure organizzative adeguate;
- le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub ristoranti, gelateria, pasticcerie) siano consentite sino alle **ore 24**, con consumo al tavolo e sino alle **ore 21**, in assenza di consumo al tavolo, ferma restando la possibilità di svolgere ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione del pasto sul posto, nelle adiacenze dopo le ore 21, rispettando comunque e sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro. Tali attività sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle attività stesse con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, tenuto conto anche dei protocolli o delle linee guida applicabili ed idonee a prevenire o ridurre il contagio in coerenza con i criteri di cui all'**allegato 10**.



Con riferimento al successivo **Articolo 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**, viene stabilito che nell'intero territorio nazionale, tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli **ambienti di lavoro** sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'**allegato 12**, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'**allegato 13** ed il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel **settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'**allegato 14**.

Al successivo **Art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale**, vengono individuate ulteriori misure da adottarsi sull'intero territorio nazionale, finalizzate al contenimento del contagio, quali:

- l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all'**allegato 19**, come, esemplificativamente, lavarsi spesso le mani, evitare abbracci e strette di mano, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- nei servizi educativi per l'infanzia di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono **esposte** presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'**allegato 19**.

Per quanto riguarda gli articoli:

- **Art. 4 – Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero**
- **Art. 5 – Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**
- **Art. 6 – Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**
- **Art. 7 – Obblighi dei vettori e degli armatori**
- **Art. 8 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera**

contengono un richiamo diretto a quanto disciplinato nei protocolli e nelle linee guida in allegato al decreto in commento, a cui si rinvia.

All'**Art. 9 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea** – è previsto che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne debbano essere espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'**allegato 14**, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'**allegato 15**.

Si segnala, da ultimo, **l'art. 10 – Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità** – in base al quale le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte tenuto conto dei piani territoriali adottati dalle Regioni, assicurando, attraverso specifici protocolli, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e della tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Di particolare importanza risulta essere anche il comma 2 del presente articolo, in virtù del quale le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori od operatori di assistenza, al di sotto di quella ordinariamente prevista.



In riferimento agli allegati, se ne ricorda la loro denominazione:

**Allegato 1**

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

**Allegato 2**

Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

**Allegato 3**

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

**Allegato 4**

Protocollo con le Comunità ortodosse

**Allegato 5**

Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i Sikh

**Allegato 6**

Protocollo con le Comunità Islamiche

**Allegato 7**

Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

**Allegato 8**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19

**Allegato 9**

Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

**Allegato 10**

Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

**Allegato 11**

Misure per gli esercizi commerciali

**Allegato 12**

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

**Allegato 13**

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

**Allegato 14**

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica

**Allegato 15**

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

**Allegato 16**

Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

**Allegato 17**

Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera

**Allegato 18**

Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/2021

**Allegato 19**

Misure igienico-sanitarie

**Allegato 20**

Spostamenti da e per l'estero

**Allegato 21**

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

**Allegato 22**

Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie

**2 – Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020, n. 32850**

Con la Circolare indicata (**allegato 2**), il Ministero della salute fornisce la definizione di "isolamento" e di "quarantena", in virtù della quale:

✚ l'**isolamento** consiste nella separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione;

✚ la **quarantena** si traduce nella restrizione dei movimenti di persone sane, per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia



contagiosa. L'obiettivo è quello di monitorare l'eventuale sopraggiungere di sintomi e identificare con tempestività nuovi casi.

In presenza di casi **positivi asintomatici**, le persone possono rientrare in comunità **DOPO** un periodo di isolamento di almeno **10 giorni** dalla comparsa della positività, al termine del quale viene effettuato un test molecolare che deve risultare negativo.

Nei casi, invece, di **positivi sintomatici**, le persone possono rientrare in comunità **DOPO** un periodo di isolamento di almeno **10 giorni** dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con esito negativo, eseguito dopo almeno tre giorni di assenza di sintomi.

Qualora si verificano **contatti stretti** di casi con infezione da SARS-CoV-2, identificati dalle autorità sanitarie, le persone coinvolte devono osservare un periodo di **quarantena** pari a:

- **14 giorni**, dall'ultima esposizione al caso;
- **10 giorni**, dall'ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo, da effettuarsi il decimo giorno.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) **D.P.C.M. 13 ottobre 2020**
- 2) **Circolare del Ministero della salute 12 ottobre 2020, n. 32850**